



**CONVENZIONE PER LA FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO
TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.**

(Procedura "TP Visure")

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'A.C.I. è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I.;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di protezione dei dati personali, in particolare per ciò che attiene al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione da parte dell'Automobile Club d'Italia, attraverso il Sistema Informativo ACI ed i propri Uffici provinciali, di dati personali relativi agli intestatari di veicoli iscritti al PRA.



Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I. ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Considerato che L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha fatto istanza ai fini di poter disporre, esclusivamente per i propri compiti di istituto, dei dati contenuti nell'archivio magnetico centrale gestito dall'Automobile Club d'Italia;

TRA

L'Automobile Club d'Italia (nel prosieguo denominato A.C.I., Codice Fiscale nr.00493410583), - Servizio Gestione PRA nella persona dell'Ing. **Angelo Sticchi Damiani** Presidente dell'A.C.I.

E

L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (nel prosieguo ANBSO, Codice Fiscale nr.92069980800), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro dell'interno con sede principale in Reggio Calabria, Viale Amendola Is. 66, n. 2 – 89123 Reggio Calabria, telefono 0965 317911 – fax 0965 317908, rappresentato dal Prefetto **Umberto Postiglione** nato Anagni (SA) il 16/09/1950 Cod.Fisc. PSTMRT50P16A294Z nella funzione di Direttore

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Oggetto della presente convenzione è l'accesso alla banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) gestito dal Centro Elaborazione Dati (CED) dell'A.C.I. per consultare, esclusivamente per i propri compiti d'istituto, le informazioni in esso contenute. Allo scopo,



l'utente si avvarrà dei programmi di ricerca e selezione e delle risorse elaborative appositamente predisposte dall'A.C.I..

2. L'ANBSC richiede all'A.C.I. il rilascio di una procedura per la consultazione della banca dati del P.R.A. finalizzata esclusivamente allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La convenzione decorre dal **1 agosto 2014** e fino a che una delle parti vorrà recedere dalla stessa. In quest'ultimo caso la parte recedente deve comunicare la volontà di recesso alla controparte con preavviso, tramite PEC o altra modalità telematica, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso alla data della disdetta.

ARTICOLO 3. TIPOLOGIA DEI DATI FORNITI.

1. Le informazioni, fornite sulla base degli schemi informatici in uso presso il Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I., riguardano i dati anagrafici e di residenza dell'intestatario (nonché dell'eventuale locatario o usufruttuario) del veicolo, le caratteristiche tecniche del veicolo ed informazioni varie di supporto, così come risultano dalla banca dati centrale del P.R.A.
L'accesso alle informazioni di cui sopra potrà avvenire attraverso la targa e il telaio.

ARTICOLO 4. MODALITA' DI FORNITURA DEI DATI.

1. L'utilizzo del Servizio avrà luogo mediante collegamento telematico con la banca dati centrale del P.R.A.;
2. Il software e gli apparati hardware necessari per l'accesso e la fruizione del Servizio sono a completo carico dell'ANBSC;
3. I requisiti tecnici sono suscettibili di eventuali modifiche da parte di A.C.I., di cui l'Ente provvederà a dare tempestiva comunicazione;
- 4 L'ANBSC, per collegarsi al sistema informativo dell'A.C.I., si impegna ad adeguare i propri standard tecnici a quelli del CED dell'A.C.I.;



5. Il collegamento avverrà con connessione diretta punto-punto (modalità CDN) tramite i canali trasmissivi atti a implementare tale modalità alle condizioni stabilite dalle regolamentazioni vigenti in materia.
6. Il servizio, può essere soggetto ad interruzioni per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'A.C.I. o per attività pianificate di manutenzione.
7. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature necessarie, le spese di collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I. nonchè quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC) sono integralmente a carico dell' utente.

Le apparecchiature ed i collegamenti dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'Ente, cui compete l'esclusivo giudizio di compatibilità.
8. L'ANBSC si impegna, inoltre, a far eseguire dal proprio personale le fasi operative, secondo gli schemi procedurali indicati nella brochure che verrà fornita dall'A.C.I., indicando le persone autorizzate ad utilizzare le apparecchiature e ad accedere alla banca dati centrale del P.R.A. tramite apposita parola chiave di accesso.
9. Le modalità di accesso alla banca dati centrale del P.R.A. verranno stabilite, in accordo tra A.C.I. e L'ANBSC tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio.
10. Il servizio, erogato secondo gli standard web, è fruibile sia nella modalità interfaccia (html) con output in formato PDF, sia nella modalità web service.
11. Il servizio web realizzato dall'A.C.I., a seguito di ogni transazione richiesta tramite l'apparecchiatura terminale dell'ANBSC, fornisce, in base a specifici criteri di ricerca, informazioni contenute nella banca dati centrale del P.R.A.



Il servizio prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare specifiche funzioni per l'assistenza tecnica e la messaggeria.

12. L'A.C.I. traccia sui propri archivi ogni richiesta dell'ANBSC e il corrispondente esito corredato dal contenuto della risposta. Nei casi in cui la parte acceda al Servizio per conto di un proprio bacino di utenti, attraverso un'unica utenza di accesso, essa assume anche la responsabilità dei parametri utilizzati per la richiesta; per garantire la massima tracciabilità della trasmissione ACI ha previsto che l'utenza possa individuare un identificativo univoco per la persona che fisicamente sta richiedendo il servizio di visura.

13. E' disponibile nella modalità html una funzionalità statistica per la consultazione dei consumi.

14. L'utilizzo del servizio nella modalità web service è sottoposto al rispetto dei vincoli di accesso descritti nel manuale tecnico.


ARTICOLO 5. COSTI DEL SERVIZIO.

1. In ossequio all'art. 3 comma 41 bis della Legge 2 Dicembre 2005 n. 248 di conversione del D.L. 30-09-05 n. 203, il servizio di consultazione degli archivi centrali ACI viene erogato a titolo gratuito.

L'ACI, tuttavia, si riserva la facoltà di richiedere il rimborso dei costi eventualmente sopportati per l'effetto di innovazioni o modifiche tecnologiche.

ARTICOLO 6. DIVIETO DI ALIENAZIONE E CESSIONE DEI DATI.

1. E' consentito di utilizzare le informazioni soltanto per compiti d'istituto.
2. E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere atti di commercio di esse.
3. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute dalla consultazione della banca dati P.R.A., anche parzialmente, su schede, nastri o altri supporti adatti alla elaborazione elettronica.



4. La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dagli archivi elettronici è consentita solo su espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'A.C.I. o da altro Dirigente ACI da questi delegato e deve contenere indicazioni della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I., nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.
5. L'ANBSC si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire ai cittadini il rispetto dei diritti di riservatezza personale.
6. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la revoca della convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ARTICOLO 7. RISERVA DI PROPRIETA'.

1. L'A.C.I. ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ARTICOLO 8. RESPONSABILITA'.

1. Nessuna responsabilità deriva all'A.C.I. per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca rappresentazione ed organizzazione dei dati, nè per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.
2. I dati anagrafici relativi agli intestatari di veicoli immatricolati antecedentemente all'1.1.1974 potranno risultare privi dell'indicazione del luogo e della data di nascita dell'intestatario del veicolo, qualora detto



veicolo, successivamente a tale data, non sia stato oggetto di alcuna formalità espletata presso un Ufficio Provinciale del P.R.A.

3. L'A.C.I. resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di TLC.

Qualsiasi richiesta o reclamo relativo al funzionamento o alla manutenzione del Personal Computer, dei programmi software di base utilizzati, della stampante dovrà essere rivolto alla società fornitrice; parimenti, qualsiasi richiesta o reclamo relativo alla rete di trasmissione dei dati dovrà essere rivolto alla società concessionaria del servizio.

4. L'utilizzo dei codici di accesso alla banca dati è strettamente personale.

Le consultazioni devono essere finalizzate esclusivamente allo svolgimento delle funzioni di ufficio; l'accertamento di un uso dei codici finalizzato ad altro scopo potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. In tale caso, per dare corso ad eventuali indagini, anche interne, volte a rilevare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato e responsabilità civili, si fa presente che i nomi di coloro che risultano titolari delle parole chiave utilizzate per effettuare consultazioni della banca-dati P.R.A. potranno essere comunicati, a richiesta, all'Autorità giudiziaria e/o alle Forze di Polizia Giudiziaria.

La tutela della riservatezza dei codici di accesso è adempimento a carico dell'utente; nulla potrà, quindi, essere addebitato all'A.C.I. in caso di uso fraudolento dei suddetti codici dovuto a dolo, colpa o negligente conservazione da parte dello stesso utilizzatore, titolare della parola chiave.

5. Oltre alle cause di cessazione del servizio, previste nella convenzione stipulata con l'ANBSC, il Segretario Generale dell'A.C.I. o, da altro Dirigente ACI da questi delegato, può revocare, sospendere o limitare la



convenzione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente.

ARTICOLO 9. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.

1. Ogni modifica o deroga alla presente convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

ARTICOLO 10. SPESE DELLA CONVENZIONE.

1. Le spese della convenzione sono a carico dell'ANBSC.

ARTICOLO 11. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003.


1. La presente convenzione verrà archiviata presso il Servizio Gestione PRA, Ufficio Servizi alle PP.AA. e al Mercato Automotive A.C.I - Via Magenta 5 - 00185 Roma RM.
2. I dati personali presenti sulla Convenzione e resi noti al momento della sottoscrizione e attivazione del servizio di collegamento alla banca-dati P.R.A. verranno utilizzati da A.C.I. esclusivamente per i trattamenti necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione in essere. In particolare, i suddetti dati personali verranno comunicati alla competente Direzione Centrale Amministrazione e Finanze per l'espletamento delle attività di natura amministrativo - contabile connesse alla gestione del servizio in oggetto, nonché alla Società ACI-Informatica per l'elaborazione automatizzata degli stessi dati.

. **Titolare** del trattamento dei dati personali comunicati ad A.C.I., ai fini dell'applicazione del D. lgs 196/2003 è l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, Via Marsala 8 00185 ROMA RM.;

. **Responsabili** del trattamento dei dati personali sopra indicati sono: la Società ACI- Informatica, Via Fiume delle Perle 24 00144 ROMA RM, per



Associazione Nazionale Comuni Italiani



ANBSC

la parte di sua competenza; e il Dirigente Generale della Direzione
Centrale Amministrazione e Finanze Via Marsala 8 – 00185 ROMA RM.

Roma li 09 GIU. 2015

Per l'ANBSC

il Direttore

F. C. Umberto Postiglione

per l'A.C.I.

il Presidente

F. C. Angelo Sticchi Damiani

2

APPROVAZIONE SPECIFICA.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti
articoli:

2 (durata della convenzione), =====

6 (divieto di alienazione e cessione dei dati), =====

8 (responsabilità) =====

9 (modifiche e foro competente) =====

Roma, ...09 GIU. 2015..

Per l'ANBSC il Direttore Umberto Postiglione

Postiglione